



CITTÀ DI AVERSA

Pianificazione e Gestione del Territorio
Settore Edilizia Privata

Alla Società STD Lisieux S.r.l.
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Perla
fabrizio.perla@avvocatismcv.it

Alla Prefettura di Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it

e p.c. al Sindaco
Dott. Alfonso Golia

" al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Romano

" all'Assessore all'Urbanistica
Ing. Marco Villano

" al Segretario Generale
Dott. Giovanni Schiano di Colella Lavina

" al Capo Ufficio APO dell'Avvocatura Comunale
Avv. Giuseppe Nerone

LORO SEDI

Oggetto: provvedimento emesso in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 10438/22, pubblicata il 28.11.2022, relativamente all'istanza di permesso di costruire prot. 21811 dell'11.07.2013 – diniego.

PREMESSO

CHE la Soc. S.T.D. Lisieux è proprietaria del suolo sito in Aversa riportato in catasto al foglio n. 7, part. N. 5438, compreso in zona "G" del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), destinata ai servizi di interesse urbano e di quartiere, priva di specifica destinazione;

CHE su detta area, con istanza prot. 21811 dell'11.07.2013, la stessa Società ha richiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una residenza assistita per anziani con relativi servizi;

CONSIDERATO che l'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso P.R.G. prevede quanto segue.

- le zone "G" per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere per l'istruzione di base e dell'obbligo (IB), delle attrezzature religiose esclusi i conventi (AR), dei centri civici ed attrezzature culturali e sociali (CC), dei servizi sanitari ed assistenziali (H), del verde pubblico di quartiere (VP), delle attrezzature sportive (AS), dei parcheggi pubblici (P), delle attrezzature dell'amministrazione e dei servizi pubblici (AP) delle biblioteche (B), del mercato (M) e degli impianti tecnologici (IP);
- nelle planimetrie di piano sono indicate le specifiche destinazioni e che le zone G devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazioni suddette. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al punto precedente;
- nelle zone G ove è individuata anche la specifica destinazione, il relativo intervento è consentito con concessione edilizia diretta;



CITTÀ DI AVERSA

Pianificazione e Gestione del Territorio
Settore Edilizia Privata

CHE nel caso di specie l'area oggetto di intervento ricade in zona "G" priva di specifica destinazione, la cui individuazione, nell'ambito di quelle previste per siffatta zona, è preordinata a qualsivoglia valutazione urbanistica;

CHE il Consiglio Comunale, nella seduta del 30.06.2018 all'uopo convocata, con deliberazione n. 27 ha disposto:

- di attribuire all'area in argomento la destinazione a verde pubblico di quartiere (VP) tra quelle previste per le zone "G";
- di attribuire, altresì, la specifica destinazione VP a tutte le aree ricadenti nella zona omogenea "G" prive di specifica destinazione.

CHE il Consiglio di Stato con sentenza n. 10438/22, pubblicata il 28.11.2022, ha affermato che *"La sentenza del Consiglio di Stato n. 3456/2021 ha dunque confermato la parte della delibera comunale che riguardava direttamente l'area della ricorrente, destinata a verde, e aveva condotto alla revisione, riservata al Comune, della seconda parte della delibera che aveva destinato indiscriminatamente a verde pubblico tutte le aree comprese nella zona G"*;

CHE con la stessa sentenza il Consiglio di Stato ha, altresì, stabilito che il Comune di Aversa dovrà ottemperare alla sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 3456/2021 entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della stessa sentenza n. 10438/22;

CHE, comunque, ai sensi l'art. 56, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. *"È sempre ammessa la destinazione a verde pubblico di quartiere"* per le aree ricadenti nella zona G;

CHE le stesse Norme Tecniche di Attuazione prevedono che *"nelle aree destinate a verde pubblico e' consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo del verde stesso, oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde"*;

VISTO l'allegato parere prot. 8861 del 15.02.2023, con il quale l'Avvocatura Comunale ed il Segretario Generale hanno evidenziato quanto statuito dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 10438/22;

VISTA la nota pervenuta in data 20.02.2022 al prot. comunale 9819, con la quale l'Avv. Fabrizio Perla, difensore della Soc. STD Lisieux S.r.l., ha intimato al Settore comunale l'adozione dei provvedimenti di competenza in esecuzione di quest'ultima sentenza;

tutto quanto sopra premesso e rappresentato, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 10438/22 si dispone il diniego dell'istanza in oggetto in quanto relativa alla realizzazione di una struttura per servizi sanitari ed assistenziali non compatibile con la sopraindicata specifica destinazione a verde pubblico (VP) attribuita all'area.

Come detto il presente provvedimento costituisce esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 10438/22 e, come tale, attività vincolata sulla base del medesimo provvedimento giurisdizionale. In ordine alle spese di giudizio si rappresenta che il Comune ha adottato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 19.12.2022 di approvazione del Piano di Equilibrio Finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000, commi 3 e 4, in virtù dei quali sono sospese le procedure esecutive nei confronti dell'Ente dalla data di pubblicazione della stessa deliberazione.

Avverso il presente atto è ammessa impugnativa innanzi al TAR Campania entro 60 giorni dalla sua comunicazione o, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Aversa, data del protocollo

Il Dirigente

Ing. Raffaele Serpico